

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2236 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2020**

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 213, paragrafo 2, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme relative ai certificati sanitari che devono accompagnare l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l'ingresso nell'Unione di tali partite.
- (2) Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per gli animali acquatici per i quali l'applicazione delle norme di cui al medesimo regolamento può non essere adeguata, tenendo conto, tra l'altro, del luogo di destinazione finale della partita. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
- (3) L'articolo 213, paragrafo 2, e l'articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono inoltre alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari per determinati movimenti di animali acquatici e di determinati prodotti da essi ottenuti. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti i modelli di certificati per i movimenti di tali partite all'interno dell'Unione.
- (4) L'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

- (5) I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero contenere garanzie pertinenti al fine di garantire che le partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che entrano nell'Unione e che sono mossi all'interno dell'Unione non comportino un rischio significativo per la sanità animale o per la sanità pubblica. Tali garanzie dipendono, tra l'altro, dalle pertinenti malattie elencate all'articolo 5 e all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e dalla classificazione delle stesse di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori della normativa dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, relativi, tra l'altro, agli alimenti e alla sicurezza alimentare nonché alla salute e al benessere degli animali. I certificati ufficiali sono definiti nel regolamento (UE) 2017/625 come un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.
- (7) L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati sanitari nel presente regolamento.
- (8) Per evitare usi impropri e abusi, è importante stabilire norme relative ai casi in cui un certificato sanitario di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte per sostituire i certificati sanitari. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi o ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti che detengono animali di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede in particolare norme integrative relative al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che detengono animali di acquacoltura e che comportano un rischio significativo di trasmissione di malattie degli animali acquatici. Taluni modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto includere le garanzie pertinenti al fine di garantire che lo stabilimento sia stato riconosciuto conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691.
- (10) I regolamenti delegati (UE) 2020/692 ⁽⁵⁾ e (UE) 2020/990 ⁽⁶⁾ della Commissione stabiliscono inoltre norme che integrano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l'altro, pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle garanzie pertinenti stabilite in tali regolamenti. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2020/990 stabilisce norme specifiche riguardanti i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, comprese le relative prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione. Detto regolamento stabilisce in particolare talune norme relative al contenuto dei certificati sanitari per gli animali acquatici e determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle norme integrative stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/990. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/990.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 contiene la definizione di «malattia di categoria D», per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione. Detto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all'allegato di tale regolamento. La tabella in questione elenca, tra l'altro, le specie vettrici per le malattie che colpiscono gli animali acquatici. È pertanto opportuno tenerne conto nei modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento.
- (13) I modelli di certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione e per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici dovrebbero contenere informazioni relative alla partita e specifiche informazioni in materia di sanità animale certificate da un veterinario ufficiale. Nel caso di movimenti all'interno dell'Unione, i modelli di certificati sanitari dovrebbero contenere anche una parte destinata alla registrazione dei controlli ufficiali effettuati durante tali movimenti e nel luogo di destinazione, così come dei risultati di tali controlli ufficiali.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali e prodotti. Tale regolamento di esecuzione garantisce la compatibilità di tali certificati con il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) e agevola il sistema di certificazione nell'Unione. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici dovrebbero pertanto essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario per i movimenti di animali e prodotti all'interno dell'Unione di cui all'allegato I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (15) Inoltre, al fine di garantire la coerenza e di migliorare l'efficienza della certificazione sanitaria, il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici di cui al presente regolamento dovrebbe essere redatto sulla base del modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano di cui all'allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (16) A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite di animali e merci devono essere accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2016/429, i certificati sanitari rilasciati in formato elettronico, compresi i certificati sanitari che accompagnano le partite che entrano nell'Unione, possono sostituire i certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, sia in formato cartaceo che elettronico, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 217 del regolamento (UE) 2016/429 e al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. Tali prescrizioni comuni dovrebbero figurare nel presente regolamento.
- (17) A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁸⁾, il sistema Traces è l'elemento dell'IMSOC che consente di effettuare l'intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari o ufficiali. Pertanto, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza dei mezzi elettronici di certificazione elettronica e tenendo conto dell'obiettivo di armonizzare il processo di certificazione, i modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con il sistema Traces.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

- (18) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽⁹⁾ stabilisce norme specifiche per quanto riguarda le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di animali di acquacoltura e dei relativi prodotti. Le norme stabilite in tale regolamento sono tuttavia già state sostituite dalle norme di cui ai regolamenti delegati (UE) 2020/990 e (UE) 2020/692, e i modelli di certificati di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 saranno sostituiti dai modelli di certificati sanitari stabiliti nel presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione delle norme, il regolamento (CE) n. 1251/2008 dovrebbe essere abrogato.
- (19) È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (20) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda il rilascio e la sostituzione dei certificati sanitari richiesti per l'ingresso nell'Unione ⁽¹⁰⁾ e i movimenti all'interno dell'Unione di determinate partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
2. Esso stabilisce i modelli di certificati sanitari e il modello di dichiarazione che seguono:
 - a) modelli di certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura (allegato I);
 - b) un modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (allegato II);
 - c) un modello di dichiarazione del comandante della nave: addendum per il trasporto di partite di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare (allegato III).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «contenitore»: un contenitore come definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 2) «barca vivaio»: una barca vivaio come definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 3) «esca»: un'esca come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 4) «misure nazionali»: le misure nazionali come definite all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

⁽¹⁰⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

- 5) «habitat»: un habitat come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 6) «paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento come definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 7) «Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento come definiti all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 8) «programma di eradicazione»: un programma di eradicazione come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/990.

Articolo 3

Compilazione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

1. I certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all'allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
2. I certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all'allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati sanitari di cui agli allegati I e II.

Articolo 4

Prescrizioni relative ai certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

1. Il veterinario ufficiale compila i certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici conformemente alle seguenti prescrizioni:
 - a) il certificato sanitario deve recare la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;
 - b) se il certificato sanitario contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale oppure completamente eliminate dal certificato sanitario;
 - c) il certificato sanitario deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:
 - i) un unico foglio;
 - ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
 - iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
 - d) se il certificato sanitario è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale;
 - e) nel caso di certificati sanitari per i movimenti di partite all'interno dell'Unione, il certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;

- f) nel caso di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato sanitario deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
 - g) il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;
 - h) nel caso di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

Articolo 5

Sostituzione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

1. Le autorità competenti rilasciano certificati sanitari di sostituzione per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici solo in caso di errori amministrativi nel certificato sanitario iniziale o se il certificato sanitario iniziale è stato danneggiato o smarrito.
2. Nel certificato sanitario di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato sanitario iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato sanitario iniziale per la partita.
3. Nel certificato sanitario di sostituzione l'autorità competente:
- a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato sanitario iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato sanitario iniziale;
 - b) indica un nuovo numero di certificato sanitario diverso da quello del certificato sanitario iniziale;
 - c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato sanitario iniziale;
 - d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati sanitari di sostituzione elettronici presentati nel sistema Traces.
4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato sanitario di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.

Articolo 6

Modelli di certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda degli animali acquatici e delle categorie di prodotti interessati:

- a) AQUA-INTRA-ESTAB, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 1, per gli animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura;

- b) AQUA-INTRA-RELEASE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 2, per gli animali acquatici destinati al rilascio in natura;
- c) AQUA-INTRA-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 3, per gli animali acquatici destinati al consumo umano;
- d) AQUA-INTRA-RESTRICT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 4, per gli animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti;
- e) AQUA-INTRA-BAIT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 5, per gli animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive;
- f) PAO-AQUA-INTRA-PROCESS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 6, per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore trasformazione;
- g) PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 7, per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti.

Articolo 7

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II.

Articolo 8

Modello di dichiarazione per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare

La dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), da utilizzare per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare, corrisponde al modello di addendum AT-AQUA-SEA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III.

Tale addendum è compilato dal comandante della nave e allegato al relativo certificato sanitario.

Articolo 9

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione

1. Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1251/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

L'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.

*Articolo 11***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:

MODELLO

AQUA-INTRA-ESTAB	Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura
AQUA-INTRA-RELEASE	Capitolo 2: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati al rilascio in natura
AQUA-INTRA-HC	Capitolo 3: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano
AQUA-INTRA-RESTRICT	Capitolo 4: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti
AQUA-INTRA-BAIT	Capitolo 5: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive
PAO-AQUA-INTRA-PROCESS	Capitolo 6: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore trasformazione
PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT	Capitolo 7: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA (MODELLO "AQUA-INTRA-ESTAB")

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del	I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR	
		I.2a. Riferimento locale			
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione	
		I.7. Paese di origine		I.9. Paese di destinazione	
		Codice ISO del paese		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese				
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese				

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾[II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono ⁽¹⁾[uova] ⁽¹⁾[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

<p>⁽¹⁾⁽²⁾II.3.</p>	<p>Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]</p> <p>^{(1)oppure} [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>^{(1)oppure} [sono animali acquatici selvatici che hanno completato la quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p>^{(1)oppure} [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>^{(1)oppure} [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p>^{(1)oppure} [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati tenuti in isolamento in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e non sono più considerati vettori.]</p> <p>^{(1)oppure} [sono animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento confinato destinati a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro, entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, e conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>^{(1)oppure} [sono animali di acquacoltura destinati a uno stabilimento confinato riconosciuto a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), ⁽¹⁾[punto ii)] ⁽¹⁾[punto iii)], del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>^{(1)oppure} [sono animali di acquacoltura destinati a uno stabilimento confinato riconosciuto a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione a fini scientifici.]</p> <p>^{(1)oppure} [sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie riconosciuto a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.]</p>
-------------------------------	--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4. **Prescrizioni per le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da *Gyrodactylus salaris* (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μ var (OsHV-1 μ var)**

La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 μ var] necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]

II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:

- i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e
- ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.

II.6. **Prescrizioni in materia di trasporto**

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.

II.7. **Prescrizioni in materia di etichettatura**

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

II.8. **Validità del certificato sanitario**

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 2

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI
DESTINATI AL RILASCIO IN NATURA (MODELLO "AQUA-INTRA-RELEASE")**

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE OP
	Nome	I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente	
	Paese Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	
	Nome	Nome	N. di registrazione
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione	
	Nome	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
	Indirizzo	Indirizzo	
Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Trasportatore		
<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo		
Identificazione <input type="checkbox"/> Altro	Paese	Codice ISO del paese	
Documento	I.17. Documenti di accompagnamento		
	Tipo	Codice	
	Paese	Codice ISO del paese	
	Riferimento del documento commerciale		

I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento							
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore	N. del sigillo						
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliere					
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione					
Stato membro		Paese terzo					
Stato membro		Punto di uscita					
Stato membro		Codice ISO del paese					
Codice ISO del paese		Codice del posto di controllo frontaliere					
Codice ISO del paese		Codice del posto di controllo frontaliere					
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾[II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono ⁽¹⁾[uova] ⁽¹⁾[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

	<p>⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾II.3. Prescrizioni per le ⁽⁴⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹⁾⁽²⁾[provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati tenuti in isolamento in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e non sono più considerati vettori.]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4. Prescrizioni per le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 μvar] necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <p>i) i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>ii) ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽⁴⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p>
--	---

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

II.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.

II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Si applica in tutti i casi in cui lo Stato membro di destinazione ha adottato misure conformemente all'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 e prescrive che gli animali acquatici destinati al rilascio in natura provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(3)	Al di fuori dei casi di cui alla nota ⁽²⁾ della presente parte, la sezione II.3 si applica solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(4)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(5)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 3

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI
DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO "AQUA-INTRA-HC")**

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore		I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR	
	Nome		I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Paese Codice ISO del paese		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento			
	Nome		Nome		N. di registrazione	
	Indirizzo		Indirizzo			
	Paese Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	
					Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine		Codice		I.10. Regione di destinazione	
					Codice	
	I.11. Luogo di spedizione		I.12. Luogo di destinazione			
Nome		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento		
Indirizzo		Indirizzo				
Paese Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. Trasportatore				
<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome		N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo				
Identificazione <input type="checkbox"/> Altro		Paese		Codice ISO del paese		
Documento		I.17. Documenti di accompagnamento				
		Tipo		Codice		
		Paese		Codice ISO del paese		
		Riferimento del documento commerciale				

I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Materiale germinale <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Impollinazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Altro	
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero Punto di ingresso Codice del posto di controllo frontaliero	
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri	I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione
Stato membro Codice ISO del paese Stato membro Codice ISO del paese Stato membro Codice ISO del paese	Paese terzo Codice ISO del paese Punto di uscita Codice del posto di controllo frontaliero
I.24. Tempo previsto per il trasporto	I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
I.26. Numero totale di colli	I.27. Quantità totale
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)	I.29. Spazio totale previsto per la partita
I.30. Descrizione della partita	
Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sesso Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Quantità	
Regione di origine Deposito frigorifero Marchio di identificazione Tipo di imballaggio Peso netto	
Macello Tipo di trattamento Natura del prodotto Numero di colli Lotto n.	
Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾[II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono ⁽¹⁾[uova] ⁽¹⁾[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

<p>⁽¹⁾⁽²⁾II.3.</p>	<p>Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione.]]</p>
<p>⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4.</p>	<p>Prescrizioni per le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 μvar] necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]</p>
<p>II.5.</p>	<p>Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <p>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti di ⁽⁴⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p>
<p>II.6.</p>	<p>Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.</p>

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II del presente certificato non si applica ai seguenti animali acquatici:

- a) i molluschi vivi e i crostacei vivi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) i molluschi vivi e i crostacei vivi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) i molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENcate O EMERGENTI (MODELLO "AQUA-INTRA-RESTRICT")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

I.18. Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore		N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione					
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese				
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RESTRICT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli animali acquatici della partita di cui alla parte I non mostrano sintomi di malattie.</p> <p>II.2. Gli animali acquatici della partita di cui alla parte I provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro soggetto] ⁽¹⁾[una zona soggetta] ⁽¹⁾[un compartimento soggetto] a ⁽¹⁾[restrizioni dei movimenti] ⁽¹⁾[misure di emergenza] in relazione a ⁽¹⁾[una malattia di categoria ⁽¹⁾[A] ⁽¹⁾[B] ⁽¹⁾[C] come definita all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione] ⁽¹⁾[una malattia emergente] di cui:</p> <p>⁽¹⁾ [alla parte III, capo I, II o III, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [alla parte II, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [⁽¹⁾[alla parte III, titolo II,] ⁽¹⁾[all'articolo 257] ⁽¹⁾[all'articolo 259] del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>II.3. Le misure di controllo delle malattie di cui al punto II.2 riguardano ⁽²⁾le specie elencate per ⁽¹⁾[la necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾[la setticemia emorragica virale (SEV)] ⁽¹⁾[la necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] ⁽¹⁾[l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Microcytos mackini</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da sindrome di Taura] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della malattia della testa gialla] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] ⁽¹⁾[la seguente malattia emergente:.....].</p> <p>II.4. Lo Stato membro di origine e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] hanno autorizzato tali movimenti.</p> <p>II.5. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.</p> <p>II.6. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>II.6.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p>II.6.2. ⁽¹⁾[L'etichetta leggibile e visibile] ⁽¹⁾[La voce nel manifesto di carico] riporta la seguente dicitura:</p> <p style="padding-left: 40px;">"⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crosteacei] provenienti da ⁽¹⁾[uno Stato membro soggetto] ⁽¹⁾[una zona soggetta] ⁽¹⁾[un compartimento soggetto] a ⁽¹⁾[restrizioni dei movimenti] ⁽¹⁾[misure di emergenza]"</p> <p>II.7. Validità del certificato sanitario</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p>		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RESTRICT

Note	
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 5

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI
DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME ESCHE VIVE (MODELLO "AQUA-INTRA-BAIT")**

UNIONE EUROPEA				INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome			I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	Codice ISO del paese		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	
	Nome			Nome	N. di registrazione
	Indirizzo			Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione		
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
Indirizzo			Indirizzo		
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore		
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile			Nome	N. di registrazione/di autorizzazione
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale			Indirizzo	
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro			Paese	Codice ISO del paese
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento		
				Tipo	Codice
				Paese	Codice ISO del paese
				Riferimento del documento commerciale	

I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento							
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore	N. del sigillo						
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/ centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo	Codice ISO del paese						
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero						
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero						
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione					
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese				
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾⁽²⁾II.3. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ⁽¹⁾ ⁽¹⁾[provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.] - ⁽¹⁾oppure [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.] 		

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

<p>⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4. Prescrizioni per le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 µvar] necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <p style="margin-left: 40px;">i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p style="margin-left: 40px;">ii) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p> <p>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.</p> <p>II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p>II.8. Validità del certificato sanitario</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, DESTINATI A ULTERIORE TRASFORMAZIONE (MODELLO "PAO-AQUA-INTRA-PROCESS")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome	I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente	
	Paese Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	
	Nome	Nome	N. di registrazione
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione		
Nome N. di registrazione/di riconoscimento	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
Indirizzo	Indirizzo		
Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Trasportatore		
<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo		
Identificazione <input type="checkbox"/> Altro	Paese	Codice ISO del paese	
Documento	I.17. Documenti di accompagnamento		
	Tipo	Codice	
	Paese	Codice ISO del paese	
	Riferimento del documento commerciale		

I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento							
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore				N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/ centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro	Codice ISO del paese			Paese terzo	Codice ISO del paese		
Stato membro	Codice ISO del paese			Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliere		
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine	Deposito frigorifero			Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento			Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione			Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-PROCESS

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:		
II.1.1.	la partita non proviene da uno stabilimento soggetto alle misure di emergenza o alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;	
⁽¹⁾⁽²⁾ II.1.2.	la partita consiste di specie elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e	
⁽¹⁾	[proviene da ⁽¹⁾ [uno Stato membro] ⁽¹⁾ [una zona] ⁽¹⁾ [un compartimento] che ha ottenuto lo status di indenne da ⁽¹⁾ [SEV] ⁽¹⁾ [NEI] ⁽¹⁾ [infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾ [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]	
^{(1)oppure}	[proviene da ⁽¹⁾ [uno Stato membro] ⁽¹⁾ [una zona] ⁽¹⁾ [un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾ [la SEV] ⁽¹⁾ [la NEI] ⁽¹⁾ [l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾ [l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾ [l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾ [l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] ed è destinata a ⁽¹⁾ [uno Stato membro] ⁽¹⁾ [una zona] ⁽¹⁾ [un compartimento] a sua volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]	
^{(1)oppure}	[è destinata a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie riconosciuto a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.]	
II.2. Prescrizioni in materia di etichettatura		
Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾ [i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾ [i contenitori] in conformità all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾ [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾ [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.		

Parte II: certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-PROCESS

Note	
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato non si applica ai pesci destinati a ulteriore trasformazione ma che sono stati macellati ed eviscerati prima del movimento.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per la pertinente malattia di categoria C o sono oggetto di un programma di eradicazione approvato per tale malattia.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENcate O EMERGENTI (MODELLO "PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
		I.2a. Riferimento locale	
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome N. di registrazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento	I.16. Trasportatore Nome N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento							
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore				N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato		<input type="checkbox"/> Materiale germinale			
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione		<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere			
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione		<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale			
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile			
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. la partita consiste di ⁽¹⁾specie elencate provenienti da ⁽²⁾[uno stabilimento soggetto] ⁽²⁾[una zona soggetta] ⁽²⁾[alle misure di emergenza di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429] ⁽²⁾[alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429] in relazione a ⁽²⁾[una malattia di categoria ⁽²⁾[A] ⁽²⁾[B] ⁽²⁾[C] come definita all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione] ⁽²⁾[una malattia emergente].</p> <p>II.2. Il movimento della partita è autorizzato alle seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">i prodotti di origine animale soddisfano le condizioni stabilite nella seguente autorizzazione:⁽³⁾ in: per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per:⁽⁴⁾ in:⁽⁵⁾</p> <p>II.3. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i mezzi di trasporto o i contenitori in conformità all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽²⁾[L'etichetta] ⁽²⁾[La voce nel manifesto di carico] di cui al punto II.3 riporta la seguente dicitura:</p> <p style="padding-left: 40px;">"Prodotti di origine animale ottenuti da ⁽²⁾[pesci] ⁽²⁾[molluschi] ⁽²⁾[crostacei] provenienti da un'area soggetta a ⁽²⁾[restrizioni dei movimenti] ⁽²⁾[misure di emergenza]".</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

Parte II	
(1)	Le specie elencate di cui alla colonna 3 o 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Numero, titolo e data dell'atto giuridico pertinente.
(4)	Nome della malattia pertinente.
(5)	Inserire l'indicazione della zona soggetta a restrizioni che comprende gli stabilimenti di origine dei prodotti.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

ALLEGATO II

L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:

MODELLO

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER	Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto
--------------------------------	---

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO DIRETTO (MODELLO "AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo				
	N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20.	Certificato come o per				
	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Rilascio in natura <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale <input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	Paese terzo	Codice ISO del paese	I.23. <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione		
I.24.	Numero totale di colli	I.25.	Quantità totale	I.26.	Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27.	Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Sottospecie/ categoria	Natura del prodotto	Tipo di imballaggio	Età Quantità
				Numero di colli	Peso netto
				Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti.</p> <p>⁽¹⁾II.2. Gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato] ⁽¹⁾[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura; ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento di acquacoltura; iii) la mortalità nello stabilimento di acquacoltura; <p>II.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi delle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e di malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento di acquacoltura.]</p> <p>II.3. Prescrizioni sanitarie generali</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.3.1. provengono da ⁽¹⁾[un paese] ⁽¹⁾[un territorio] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] con ⁽²⁾codice: __ __ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di determinate specie di animali acquatici;</p> <p>II.3.2. sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali acquatici non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento di acquacoltura, non vi erano indicazioni di malattie;</p>		

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

II.3.3. saranno spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;

II.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.

⁽¹⁾II.4. **Prescrizioni sanitarie specifiche**

II.4.1. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da *Microcytos mackini*, l'infezione da *Perkinsus marinus*, l'infezione da sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla

Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da ⁽¹⁾[un paese dichiarato] ⁽¹⁾[un territorio dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica epizootica] ⁽¹⁾[infezione da *Microcytos mackini*] ⁽¹⁾[infezione da *Perkinsus marinus*] ⁽¹⁾[infezione da sindrome di Taura] ⁽¹⁾[infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e in cui tutte le ⁽³⁾specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

- i) sono introdotte da ⁽¹⁾[un altro paese dichiarato] ⁽¹⁾[un altro territorio dichiarato] ⁽¹⁾[un'altra zona dichiarata] ⁽¹⁾[un altro compartimento dichiarato] indenne dalla stessa o dalle stesse malattie;
- ii) non sono vaccinate contro ⁽¹⁾[tale malattia] ⁽¹⁾[tali malattie].

⁽¹⁾⁽⁴⁾ **II.4.2. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da *Marteilia refringens*, l'infezione da *Bonamia exitiosa*, l'infezione da *Bonamia ostreae* e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi**

Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da ⁽¹⁾[un paese dichiarato] ⁽¹⁾[un territorio dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[setticemia emorragica virale (SEV)] ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] ⁽¹⁾[infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da *Marteilia refringens*] ⁽¹⁾[infezione da *Bonamia exitiosa*] ⁽¹⁾[infezione da *Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e in cui tutte le ⁽³⁾specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

- i) sono introdotte da ⁽¹⁾[un altro paese dichiarato] ⁽¹⁾[un altro territorio dichiarato] ⁽¹⁾[un'altra zona dichiarata] ⁽¹⁾[un altro compartimento dichiarato] indenne dalla stessa o dalle stesse malattie;
- ii) non sono vaccinate contro ⁽¹⁾[tale malattia] ⁽¹⁾[tali malattie].

⁽¹⁾⁽⁵⁾ **II.4.3. Prescrizioni per le ⁽⁶⁾specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da *Gyrodactylus salaris* (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μ var (OsHV-1 μ var) e per le ⁽³⁾specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)**

Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da ⁽¹⁾[un paese] ⁽¹⁾[un territorio] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 μ var], ⁽¹⁾[il KHV] necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come stabilito negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>⁽¹⁾oppure [II.4. Prescrizioni sanitarie specifiche</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, sono animali acquatici destinati a uno stabilimento confinato che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione per essere utilizzati a fini di ricerca.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [II.4. Prescrizioni sanitarie specifiche</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, sono animali acquatici selvatici che ⁽¹⁾[sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dall'autorità competente nel ⁽¹⁾[paese] ⁽¹⁾[territorio] di origine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.] ⁽¹⁾[saranno sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e ii) gli animali acquatici non sono stati a contatto con animali detenuti di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1. <p>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e nello specifico:</p> <p>II.6.1. gli animali acquatici sono spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine e non sono scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada;</p> <p>II.6.2. l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</p> <p>II.6.3. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario; ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; iii) ⁽¹⁾[il contenitore non è stato utilizzato in precedenza o è stato pulito e disinfettato] ⁽¹⁾[la barca vivaio non è stata utilizzata in precedenza o è stata pulita e disinfettata], conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del ⁽¹⁾[paese terzo] ⁽¹⁾[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione;
--	--

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>II.6.4. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o ⁽¹⁾[nello stesso contenitore] ⁽¹⁾[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.6.5. qualora sia necessario un ricambio di acqua in ⁽¹⁾[un paese terzo] ⁽¹⁾[un territorio] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo ⁽¹⁾[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del ⁽¹⁾[paese terzo] ⁽¹⁾[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua.] ⁽¹⁾[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione.]</p> <p>II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i ⁽¹⁾[mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[contenitori] in conformità all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e nello specifico:</p> <p>II.7.1. la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario;</p> <p>II.7.2. l'etichetta leggibile e visibile conterrà almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) lo scopo cui sono destinati gli animali. <p>II.8. Validità del certificato sanitario</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente modello di certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di animali acquatici per gli scopi indicati nel suo titolo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

<p>Il presente modello di certificato non deve essere utilizzato per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati al consumo umano diretto, compresi gli animali destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, o ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione. <p>I modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a tali scopi figurano al capitolo 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e al capitolo 31 (MODELLO MOL-HC) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Il presente certificato deve essere utilizzato per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi destinati a tutti gli altri stabilimenti di acquacoltura, compresi i centri di depurazione e le zone di stabulazione.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte II</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento indicato nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) [C(2020)8190] della Commissione. (3) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. Le specie vettrici elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. (4) Applicabile in tutti i casi in cui gli animali acquatici sono destinati a essere rilasciati in natura nell'Unione o quando lo Stato membro di destinazione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. (5) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. (6) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. 	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

ALLEGATO III

L'allegato III contiene il seguente modello di dichiarazione:

MODELLO

AT-AQUA-SEA		Modello di dichiarazione del capitano della nave: addendum per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare
-------------	--	---

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DELLA NAVE: ADDENDUM PER IL TRASPORTO DI DETERMINATI ANIMALI ACQUATICI CHE ENTRANO NELL'UNIONE VIA MARE

(MODELLO "AT-AQUA-SEA")

Da compilare e allegare al certificato sanitario pertinente per l'ingresso nell'Unione se il trasporto avviene via nave, anche limitatamente a una parte del viaggio, ad eccezione dei pescherecci che sbarcano animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici destinati al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Dichiarazione del capitano della nave

Il sottoscritto, capitano della nave (nome), dichiara che gli animali acquatici di cui all'allegato certificato sanitario n. sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da (porto di partenza)..... in (paese o territorio di origine) a (porto di arrivo nell'Unione europea) e che la nave non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese, territorio, zona di origine) durante il viaggio verso l'Unione europea ad eccezione di (porti di scalo lungo la rotta). Durante il viaggio questi animali acquatici sono stati inoltre trasportati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

Fatto a

il

.....

.....

(Porto di arrivo)

(Data di arrivo)

Timbro

(Firma del comandante)

(Cognome, nome e qualifica, in stampatello)



ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Regolamento (UE) n. 1251/2008 della Commissione	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli da 3 a 17	—
Allegato I	—
Allegato II, parti A e B	Allegato I
Allegato II, parte C	—
Allegato III	—
Allegato IV, parti A, B e C	Allegato II
Allegato IV, parte D	Allegato III
Allegato V	Articolo 3